

Dott. Marco Baccani  
Dott. Salvatore Fiorenza  
Dott. Ferdinando Ramponi  
Dott. Massimo Rho  
Dott. Federico Baccani

---

Dott. Filippo Ramponi  
Dott. Stefano Ramponi  
Rag. Maurizio Saltini  
Dott. Gianni Spagarino  
Dott.ssa Cristina Torri

20121 Milano  
Piazza Cavour, 3  
Tel. (+39) 02 764214.1  
Fax (+39) 02 764214.61

C.F./P.IVA 04420200968  
[studiobaccani@stbac.net](mailto:studiobaccani@stbac.net)  
[www.baccanieassociati.it](http://www.baccanieassociati.it)

Ai Gentili Clienti  
Loro sedi

Milano, 26 Gennaio 2018

## **CIRCOLARE N. 1/2018**

*Informative per la clientela di studio:*

- 1) Aumento del tasso legale
- 2) Termini per la detrazione IVA
- 3) Rinnovati i modelli INTRASTAT per il 2018
- 4) Stampa dei registri contabili
- 5) Fringe benefit per uso promiscuo auto
- 6) Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali

---

### **1) AUMENTO DEL TASSO LEGALE**

Con il Decreto datato 13 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U. 15 dicembre 2017, n. 292, il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ. è fissata allo 0,3% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Di conseguenza a far data dallo scorso 1° gennaio 2018 il tasso di interesse legale passa dallo 0,1% allo 0,3%.

## **2) TERMINI PER LA DETRAZIONE IVA**

Con la circolare dell'Agenzia delle Entrate 1/E/2018 del 17 gennaio, sono arrivati i chiarimenti in materia di detrazione dell'IVA, dopo le novità introdotte con il D.L. 50/2017.

In considerazione di quanto chiarito il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell'anno in cui il contribuente **riceve la fattura**, annotandola in contabilità e facendo confluire l'IVA nella liquidazione del mese/trimestre di competenza.

Esempio per meglio chiarire.

**Fattura** ricevuta nel mese di gennaio 2018 relativa ad una **consegna merci** effettuata nel mese di **dicembre 2017**. Cosa si deve fare?

1. Se si decidesse di **registrare la fattura** nel mese di gennaio, l'IVA confluirà nella **liquidazione IVA di gennaio 2018** o del I trimestre 2018. È tuttavia necessario ricordare che la detrazione deve essere esercitata **alle condizioni esistenti nel periodo d'imposta in cui l'imposta è divenuta esigibile**. Così, ad esempio, se il contribuente ha acquistato un bene nel 2017 (anno in cui aveva un *pro rata* di detraibilità del 75%), pur operando la detrazione nel 2018 dovrà applicare in sede di detrazione il *pro rata* vigente nel 2017;
2. se, invece, si decidesse di registrare la fattura nei **primi quattro mesi del 2019** (ad esempio, nel febbraio 2019) si dovrà effettuare la registrazione in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a **tutte le fatture ricevute nel 2018**, al fine di evidenziare che l'imposta, non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019, concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2018.

Se invece si fosse **ricevuta** la fattura già nel mese di **dicembre 2017**, ma non fosse stata registrata in tale mese:

- **si dovrà registrare la fattura, al più tardi, entro il 30 aprile 2018** (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2017) in un'**apposita sezione del registro IVA** degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017;
- il **credito IVA** concorrerà a formare il saldo della **dichiarazione annuale IVA relativa al 2017**.

### **Dimostrazione della data di ricevimento della fattura**

Su questo punto è intervenuta l'Agenzia delle Entrate, chiarendo che:

- la **data di ricezione** può essere attestata dal **messaggio di posta elettronica certificata** o da **altri sistemi** che dimostrino la ricezione del documento;
- se manca la richiamata documentazione, la ricezione stessa deve emergere da una **corretta tenuta della contabilità**. Sul punto la **circolare AdE 1/E/2018** rinvia all'obbligo, sancito dall'**articolo 25, comma 1**, di **numerazione progressiva** delle fatture e bollette doganali ricevute, in modo da consentire un puntuale controllo da parte

dell'Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

Stante tutto quanto appena premesso, è tuttavia opportuno ricordare che resta fermo l'obbligo, in capo al cessionario/committente di procedere alla **regolarizzazione** della **fattura di acquisto** non emessa nei termini di legge o "irregolare": obbligo il cui inadempimento è **sanzionato** ai sensi e per gli effetti di cui all'**articolo 6, comma 8 e comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997**.

Considerato quindi che, **in caso di mancato ricevimento della fattura entro quattro mesi dall'effettuazione dell'operazione** deve essere presentata, entro il trentesimo giorno successivo, un'**autofattura** dell'operazione in duplice esemplare, previo pagamento dell'imposta, pare evidente che il ricevimento, nel 2018, di una fattura relativa a merci consegnate nel mese di giugno 2017, esporrà il contribuente cessionario alle richiamate **sanzioni**.

La **circolare AdE 1/E/2018** prevede infine una **clausola di salvaguardia**, in considerazione della circostanza che i chiarimenti sono stati forniti dopo la data della prima liquidazione periodica Iva.

Vengono pertanto fatti salvi (e **non saranno sanzionabili**) i comportamenti adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica, difformi rispetto alle indicazioni fornite con il documento di prassi: quindi, se il contribuente, avendo **ricevuto la fattura a gennaio**, avesse operato la **detrazione dell'Iva** già dal **mese di dicembre 2017**, non potrà essere **sanzionato**.

Da ultimo si vuole sottolineare che l'Agenzia delle entrate, con la citata circolare, ha comunque previsto che il contribuente che non abbia esercitato il diritto alla detrazione IVA nei termini può recuperare l'imposta presentando **dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione**.

### **3) RINNOVATI I MODELLI INTRASTAT PER IL 2018**

Il provvedimento n. 194409/2017 dell’Agenzia delle Entrate ha riformato la disciplina INTRASTAT, eliminando alcuni obblighi e semplificando quelli che permangono, in attuazione delle modifiche apportate dall’art. 13 comma 4-quater del DL 244/2016 all’art. 50 comma 6 del DL 331/93.

Ad oggi, gli unici chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Dogane con la nota n. 110586/2017.

Le nuove misure si applicano per la prima volta ai modelli riferiti al primo mese o trimestre del 2018, restando inalterate le precedenti modalità di presentazione per il modello in scadenza il 25 gennaio 2018 (riferito al quarto trimestre o al mese di dicembre del 2017).

In sintesi le novità riguardano l’eliminazione della trasmissione, ai soli fini fiscali, degli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute. Pertanto, con riferimento al 2018, sarà abolita la presentazione dei modelli INTRA per gli operatori “trimestrali” – già esonerati dalla compilazione ai fini statistici – mentre gli operatori “mensili” presenteranno i modelli ai soli fini statistici. Sono anche state innalzate le soglie per individuare i soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi con cadenza mensile. Tale misura si traduce di fatto nell’ampliamento della pleora dei soggetti che saranno totalmente esclusi dall’adempimento.

Nel dettaglio, con riferimento all’acquisto di beni (modello INTRA-2 bis), la trasmissione resta obbligatoria ai soli fini statistici (colonne 1 e da 6 a 15) su base mensile e riguarda i soggetti per i quali l’ammontare totale degli acquisti di beni sia uguale o superiore a 200.000 euro trimestrali per almeno uno dei quattro trimestri precedenti (il precedente ammontare era fissato in 50.000).

Per quanto concerne invece l’acquisto di servizi (modello INTRA-2 quater), la trasmissione resta obbligatoria con esclusiva valenza statistica, su base mensile, e riguarda i soggetti per i quali l’ammontare totale degli acquisti di servizi sia uguale o superiore a 100.000 euro trimestrali per almeno uno dei quattro trimestri precedenti (il precedente ammontare era fissato in 50.000).

La verifica delle soglie sopra indicate va eseguita distintamente per ciascuna categoria di operazioni.

Se ad esempio un soggetto ha effettuato per uno dei quattro trimestri precedenti acquisti intra Ue di beni uguali o superiori alla soglia di 200.000 euro e ricevuto servizi inferiori alla soglia di 100.000 euro, l’adempimento andrà eseguito con riferimento all’elenco riepilogativo dei soli acquisti intra Ue di beni.

Quindi, ad esempio, un soggetto:

- che ha effettuato in uno dei quattro trimestri del 2017 acquisti di beni per 250.000 e acquisti di servizi per 20.000 dovrà presentare per tutto il 2018 il modello INTRA su base mensile ai soli fini statistici solo con esclusivo riferimento agli acquisti intra Ue di beni;

- che ha effettuato in uno dei quattro trimestri del 2017 acquisti di beni per 250.000 e acquisti di servizi per 130.000 dovrà presentare i modelli per il 2018 (con rilevanza esclusivamente statistica) con riferimento ai beni e ai servizi;

- che ha effettuato in uno dei quattro trimestri del 2017 acquisti di beni per 150.000 e acquisti di servizi per 130.000 sarà soggetto all'obbligo di presentazione del modello INTRA (con rilevanza esclusivamente statistica) solo con riferimento ai servizi ricevuti.

Gli adempimenti relativi alle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi resi) sono invece interessati da più tenui semplificazioni.

Con riferimento agli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (modello INTRA-1 bis), si assiste all'innalzamento della soglia per la compilazione obbligatoria dei dati statistici a cui sono tenuti i soggetti mensili, la cui individuazione ai fini della periodicità rimane ancorata al limite fissato dall'art. 2 del DM 22 febbraio 2010 e cioè all'avvenuto superamento dell'ammontare di 50.000 euro di cessioni, in uno dei quattro trimestri precedenti.

Più in dettaglio, il provvedimento n. 194409/2017 e la citata nota delle Dogane n. 110586/2017 stabiliscono l'obbligo dell'indicazione dei dati statistici per i soli soggetti mensili che abbiano realizzato in uno dei quattro trimestri precedenti cessioni intra Ue di beni per un ammontare uguale o superiore a 100.000 euro.

Quindi, ad esempio, nel caso di un soggetto tenuto all'obbligo di trasmissione mensile nel 2018 – in quanto ha realizzato in uno dei quattro trimestri del 2017 un ammontare di cessioni superiore a 50.000 euro – si potranno verificare le seguenti casistiche:

- cessioni pari a 70.000 euro: trasmissione elenco mensile senza obbligo di indicazione dei dati statistici;

- cessioni pari a 100.000 euro: trasmissione elenco mensile con obbligo di indicazione dei dati statistici;

- cessioni pari a 130.000 euro: trasmissione elenco mensile con obbligo di indicazione dei dati statistici.

Con riferimento agli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi rese (modello INTRA-1 quater), l'unica variazione che interviene è la semplificazione dell'individuazione del "Codice Servizio" (colonna 8) con limitazione al quinto livello della classificazione CPA. Tale semplificazione comporta una riduzione di circa il 50% dei codici da selezionare e verrà successivamente introdotto anche un motore di ricerca e forme di assistenza più mirata in ausilio degli operatori.

#### **4) STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI**

Si rammenta che la scadenza per la stampa del libro giornale, del libro inventari, del registro dei beni ammortizzabili e dei registri IVA, con riferimento all'anno 2016, è fissata nell'ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e quindi, per i soggetti con anno d'imposta coincidente con l'anno solare, la scadenza scadrà il 31 gennaio 2018.

*Formato elettronico valido per i registri IVA.*

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 19-octies (Disposizioni in materia di riscossione) comma 6 del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 sono considerati regolari i registri IVA relativi a fatture e acquisti (di cui agli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972) tenuti in formato elettronico in difetto di trascrizione su supporto cartaceo, nei termini di legge, qualora in sede di accertamento, ispezione o verifica gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza.

E' possibile quindi non procedere alla stampa dei registri Iva delle fatture emesse e degli acquisti, se il contribuente li ha tenuti aggiornati ed è in grado di procedere alla loro stampa in presenza di un controllo fiscale.

## 5) FRINGE BENEFIT PER USO PROMISCOUO AUTO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 63) sono state pubblicate le “*Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci – articolo 3, comma 1, D.Lgs. 314/1997*”, in vigore dal 1° gennaio 2018. I costi chilometrici individuati in alcune delle predette tabelle vanno utilizzati per determinare il *fringe benefit* riconosciuto al dipendente o all’amministratore che dispone, a uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, dell’autovettura aziendale.

### *Fringe benefit e uso promiscuo ai dipendenti*

La determinazione del *fringe benefit* “convenzionale” risulta utile in particolare per gestire le conseguenze fiscali delle vetture in uso promiscuo ai dipendenti: si tratta di una fattispecie di sicuro interesse in quanto esse beneficiano della deduzione dei costi nella misura del 70%, peraltro senza limiti superiori al costo di acquisizione della vettura stessa.

L’articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 dispone che da tale utilizzo si venga a generare in capo al dipendente un *benefit* convenzionale per l’utilizzo privato, calcolato sulla base di percorrenza convenzionale annua di 4.500 km (ossia il 30% di 15.000):

*“per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettera a), c) e m), D.Lgs. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”.*

Detto *benefit* viene calcolato in maniera forfetaria prendendo a riferimento le tabelle che annualmente vengono approvate.

### Esempio

La società concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al proprio dipendente la seguente autovettura:

➔ BMW 530D 3.0 berlina della potenza di 250cv.

In base alle nuove tabelle Aci il costo chilometrico risulta pari a 0,7479 euro per chilometro. Secondo la regola contemplata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 il *fringe benefit* annuale sarà così determinato:

$€0,7479 \times \text{Km } 4.500 = €3.365,47$  *fringe benefit* convenzionale annuo corrispondente a quanto indicato nella tabella relativa agli “*Autoveicoli a gasolio in produzione*”

Datore e dipendente possono accordarsi affinché il dipendente contribuisca al costo della vettura: tale addebito avviene con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria.

Il *fringe benefit* tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati: il calcolo del *fringe benefit* tassabile va fatto confrontando il *fringe benefit* teorico (verificabile con le tariffe Aci di cui si è detto) e l'importo fatturato comprensivo di Iva.

Qualora tale addebito risulti almeno pari al *benefit* convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell'Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l'attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura.

Va infine evidenziato che sul sito *web* dell'Aci ([www.aci.it](http://www.aci.it)) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare il *fringe benefit* convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di tabelle:

1. quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria autovettura);
2. quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell'articolo 95, comma 3, D.P.R. 917/1986 il limite massimo deducibile in capo all'azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore);
3. quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il *fringe benefit* convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della autovettura aziendale).



## **6) CREDITO DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI CON ISTANZA ENTRO IL 31 MARZO 2018**

- Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della L. 172/2017, che ha convertito il D.L. 148/2017, è definitivo il quadro normativo del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche *on line*, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, introdotto dall'articolo 57-bis, D.L. 50/2017. Per il primo periodo di applicazione, ossia dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, l'agevolazione spetta per le spese di pubblicità effettuate sulla stampa, incrementali rispetto a quelle sostenute dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016. Dal 1° gennaio 2018 il credito di imposta spetta anche per le spese di pubblicità effettuate sulle emittenti radio-televisive, incrementali rispetto a quelle sostenute nel 2017.

### **Gli investimenti ammissibili e i soggetti beneficiari**

- Sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Le pubblicità devono essere effettuate su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione dotate del direttore responsabile. Sono escluse le spese diverse dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se accessorie o connesse; sono altresì escluse le spese per l'acquisto di spazi destinati a servizi quali televendite, pronostici, giochi, scommesse, messaggeria vocale o *chat-line*. L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
- Possono beneficiare del credito di imposta i soggetti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali: il contributo sotto forma di credito di imposta è pari al 90% degli investimenti pubblicitari incrementali rispetto all'anno precedente per le microimprese, le pmi e le *start up* innovative ovvero al 75% per le altre imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali. Per gli investimenti sulla stampa effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 sono stati stanziati 20 milioni di euro: il credito di imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti superi l'ammontare delle risorse stanziare.

### **Il calcolo del contributo e la presentazione della domanda**

- La disciplina di tutti gli aspetti non direttamente regolati dalla legge è demandata a un regolamento attuativo che ad oggi non è ancora stato emanato: lo scorso 24 novembre 2017 il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito alcune anticipazioni dei contenuti dell'atteso regolamento, che in ogni caso sarà emanato entro la fine di febbraio.

- Gli investimenti pubblicitari sulla stampa e quelli sulle emittenti radio-televisive vanno tenuti separati sia in fase di presentazione dell'istanza sia in fase di requisiti per l'accesso all'agevolazione: infatti, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciuti due diversi crediti di imposta con percentuali diverse. Qualora il credito di imposta complessivo richiesto sia di importo superiore a 150.000 euro, il beneficiario deve essere iscritto agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno).

| Casistiche                                                                                                        | Requisito                                                                                                        | Misura del contributo                                                                                                                                         | Note                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spese pubblicità su stampa sostenute dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017</b>                                | L'importo sostenuto deve essere superiore rispetto all'importo sostenuto dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016  | Il credito di imposta è pari al 90%/75% della spesa incrementale sostenuta, o in misura inferiore qualora non siano capienti le risorse stanziato per il 2017 | Istanza entro 31 marzo 2018: il contributo in conto esercizio va contabilizzato nel 2017 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (no rimborso) |
| <b>Spese pubblicità su stampa ed emittenti radio-televisive sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018</b> | L'importo sostenuto deve essere superiore rispetto all'importo sostenuto dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 | Il credito di imposta è pari al 90%/75% della spesa incrementale sostenuta, o in misura inferiore qualora non siano capienti le risorse stanziato per il 2018 | Istanza entro 31 marzo 2019: il contributo in conto esercizio va contabilizzato nel 2018 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (no rimborso) |

I soggetti interessati dovranno presentare una istanza telematica su apposita piattaforma messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2018, per fruire del credito di imposta sugli investimenti incrementali effettuati sulla stampa dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, rispetto a quelli sostenuti nel periodo di imposta precedente sui media analoghi (quindi, il raffronto non va effettuato per le spese sostenute sullo stesso giornale ma sulla totalità degli investimenti effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche *on line*, locali e nazionali).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e si riserva la facoltà di approfondire e/o integrare gli argomenti trattati in successive circolari.

Cordiali saluti

*Studio Baccani e Associati*  
*Associazione Dottori Commercialisti*